

Roma, novembre 2018

COMUNICATO

**Garanzia globale valida nel territorio nazionale:
rilascio dell'autorizzazione con riduzioni (ex art.90 T.U.L.D.),
nuovo modello da allegare nel sistema CDS,
testi ufficiali per polizze assicurative
e ulteriori chiarimenti.**

Al fine di agevolare l'attività degli operatori doganali e degli Uffici delle Dogane - in materia di garanzie, esoneri e riduzioni - si forniscono a seguire indicazioni volte a:

1. armonizzare i procedimenti inerenti alla costituzione della garanzia globale (CGU) - a validità nazionale, con eventuale importo ridotto del dazio (art. 95.2 e 95.3 Regolamento (UE) n.952/13 - CDU) - e alla concessione dell'esonero ex art. 90 T.U.L.D., finora mantenuti separati e distinti;
2. migliorare la gestione delle istanze ed il rilascio delle connesse autorizzazioni tramite il sistema "*Customs Decisions*"- *CDMS*;
3. agevolare il dialogo con gli operatori e tra le Autorità doganali degli Stati Membri;
4. superare dubbi inerenti le garanzie per specifiche autorizzazioni a regimi/procedure;
5. uniformare i modelli di polizza assicurativi da fornire per cauzionare un'obbligazione doganale.

A tal fine si comunica quanto segue:

- A. a decorrere dal **1° gennaio 2019**, l'Agenzia **unificherà il processo decisionale relativo ai procedimenti di autorizzazione alla Costituzione della Garanzia Globale (CGU) e alla concessione dell'esonero ex art. 90 T.U.L.D.**; in sintesi, il provvedimento di

esonero ex art. 90 T.U.L.D. verrà assunto nell'ambito dell'autorizzazione alla Costituzione della Garanzia Globale, diventando un suo sub-procedimento, senza produzione di autonomo atto.

Conseguentemente, la competenza territoriale alla concessione del suddetto esonero -unitamente alle modalità di esercizio del diritto ad essere ascoltati e del ricorso - è stabilita sulla base dei medesimi criteri dettati per le autorizzazioni CGU. istruzioni

- B. si fornisce il **nuovo modello di raccolta delle informazioni necessarie al rilascio della decisione CGU** (istanza/autorizzazione alla garanzia globale in ambito nazionale) **da allegare all'istanza su CDMS** – allegato denominato “ALL II CGU - modello raccolta informazioni” - pubblicato sia in PDF editabile sia in PDF non modificabile, quest'ultimo integrato con alcuni commenti esplicativi (allegato denominato “Istruzioni dettaglio_ALL II CGU”) e con le relative istruzioni di compilazione (allegato denominato “Nota esplicativa compilazione_ALL II CGU”). Sono altresì fornite due pagine separate del medesimo allegato (p. 4 e p. 12) per l'inserimento di eventuali informazioni aggiuntive non inseribili nell'allegato II principale (allegati denominati: “ALL II CGU - modello raccolta informazioni – pag4” e “ALL II CGU - modello raccolta informazioni – pag12”).

L'allegato II va obbligatoriamente compilato in quanto reca le informazioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione CGU e deve essere inserito dall'operatore, completo di tutti i dati mantenendo il formato PDF editabile, al momento della presentazione dell'istanza nel “*Trader Porta*” (barrando la casella istanza). L'Ufficio doganale provvederà ad inserire un corrispondente documento nella decisione finale, in formato PDF non editabile, al momento della concessione dell'autorizzazione nel CDMS.

E' di particolare importanza che il richiedente indichi sempre le informazioni relative all'eventuale possesso di un'autorizzazione all'esonero ex art. 90 T.U.L.D. e/o l'intenzione (tenuto conto della propria situazione economico/patrimoniale) di mantenere o chiedere ex-novo un esonero ex art. 90 T.U.L.D., limitatamente alla fiscalità interna, in che misura e con quali finalità di utilizzo.

Nel suddetto allegato è stata inserita una voce specifica destinata alla quota interessi e spese accessorie connesse all'insorgere del debito doganale (sempre indicati in polizza ma fino ad ora non specificamente distinti nell'autorizzazione CGU). La suddetta voce concorre a definire l'Importo di Riferimento da inserire in *CDMS* e tale quota, riferibile in generale a interessi sia su dazio che su altri oneri, dovrà essere sempre interamente garantita (salvo casi di esonero totale dal prestare garanzia sia per dazio che per altri oneri) ed inserita in polizza nell'elenco esplicativo dei regimi/procedure cui la medesima si riferisce (es: alla voce 1bis, punto G – altro). Nel caso in cui vengano fornite più polizze, ciascuna per ogni regime inserito in autorizzazione CGU, la quota dell'Importo di Riferimento riferita ad interessi e spese accessorie dovrà essere proporzionalmente ripartita nelle singole cauzioni.

- C. Il processo decisionale relativo alla CGU è parallelo a quello relativo all'autorizzazione ai regimi/procedure; conseguentemente, gli operatori possono presentare le istanze per regimi/procedure anche se non sono ancora in possesso di autorizzazione alla Costituzione di Garanzia Globale (impegnandosi ad indicare, dove richiesto, la numerazione identificativa dell'istanza CGU proposta). Considerato che i termini di adozione delle autorizzazioni sono differenti e che la garanzia è una delle condizioni di operatività di molte delle autorizzazioni a procedure/regimi, sarà compito dell'Ufficio di rilascio verificare il possesso di una cauzione, a copertura delle obbligazioni doganali, prima di attivare l'autorizzazione al regime/procedura.
- D. Nel *CDMS* esistono due diciture relative all'importo oggetto della garanzia:
- i. importo dazio e altri oneri;
 - ii. importo di riferimento della garanzia.

Considerata l'ambiguità delle due espressioni, si chiarisce che nella prima voce va inserito l'importo di riferimento totale (dazio + altri oneri per obbligazioni esistenti e potenziali) e, nella seconda voce, l'importo da garantire (risultante dalla differenza tra il suddetto importo di riferimento totale ed eventuali riduzioni/esoneri richiesti).

E. In caso di **destinatario autorizzato per il regime del transito** che operi, ai sensi dell'art. 139 CDU presso il luogo approvato ove le merci sono ivi temporaneamente custodite, (situazione diversa da quella della immediata introduzione della merce in un magazzino di TC che comporta l'acquisizione di un numero di partita A3), la responsabilità per la relativa obbligazione doganale sorge con il rilascio a destino delle stesse e, come già chiarito con Circolare 2/D del 07/02/2018, è sempre necessario costituire una garanzia apposita, diversa da quella del transito e da quella eventuale inerente alla successiva destinazione doganale¹, commisurata al tempo di permanenza delle merci presso il luogo approvato (al massimo 6 giorni come previsto dall'art. 115 del Regolamento delegato).

Per quanto attiene alle garanzie prestate dai Centri di Assistenza Doganale (CAD) in relazione all'utilizzo della previgente procedura domiciliata presso gli spazi doganali², può essere richiesto il loro svincolo, se non già ottenuto, previa verifica del completo appuramento delle operazioni collegate.

F. Per quanto attiene alle ipotesi di esonero dalla prestazione della garanzia per l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 50-*bis*, commi 4 e 6, del Decreto Legge 331/93, convertito dalla legge n. 427/93 (Depositi fiscali ai fini IVA), posto che la fattispecie non rientra nel procedimento di autorizzazione alla Costituzione di Garanzia Globale tramite CDMS, nulla muta né in termini di modalità di rilascio né di competenza al rilascio **del c.d. esonero "light"**.

G. Si allegano i **modelli ufficiali**, concordati con ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), **delle polizze assicurative** da stipulare a fronte di uno o più regimi – **Allegati I e I bis** - . Si rammenta che, a fronte di una autorizzazione CGU relativa a più regimi/procedure, pur essendo preferibile fornire un'unica polizza che cauzioni l'importo complessivo (come in allegato I), è altresì possibile produrre diverse polizze (come in allegato Ibis), ciascuna emessa per il

¹ Tra le successive destinazioni doganali va ricompresa anche l'eventuale introduzione in magazzino/recinto di Temporanea Custodia, che richiede sua specifica garanzia.

² Autorizzazione che veniva concessa in forza dell'art. 76, par. 1 lett. C) del CDC e art. 253 del Reg CEE 2454/1993, ormai integralmente sostituiti dal Codice Doganale dell'Unione e dalle collegate disposizioni delegate ed esecutive, che non prevedono più questa possibilità.

massimale relativo ad un singolo regime/procedura, con l'accortezza che la somma delle polizze/fideiussioni corrisponda all'importo riportato in autorizzazione CGU, che le polizze/fideiussioni facciano tutte riferimento alla medesima autorizzazione CGU e che non siano rilasciate più polizze per la singola autorizzazione al regime/procedura. Nel caso in cui non si scelga un'unica polizza a copertura di tutti i regimi/procedure, sarà possibile anche ottenere le polizze da diversi enti garanti, a condizione che, salvo casi eccezionali e motivati, tutto l'impegno relativo ad uno specifico regime/procedura sia assunto da uno stesso ente garante all'interno della medesima polizza/fideiussione. Si evidenzia che possono essere oggetto di definizione individuale solo gli elementi soggettivi e mai le condizioni di polizza.

Si precisa, inoltre, che la garanzia per il luogo approvato, come anche per gli interessi e le spese accessorie, vanno indicati nel campo 1bis al punto "g – altro", inserendo il valore globale riferito rispettivamente a ciascuno dei due elementi suddetti.

In tema di enti garanti e garanzie utilizzabili, è in fase di avvio anche un tavolo di confronto con l'Associazione Banche Italiane al fine di adottare testi uniformi per le fideiussioni utili a cauzionare i diritti e le obbligazioni doganali. Nelle more della definizione di tali ulteriori modelli, pur nella consapevolezza che le compagnie assicuratrici coprono un rischio mentre le banche offrono un montante di credito, si può valutare la possibilità di utilizzare fideiussioni bancarie che, nella loro logica, contengano gli elementi fondamentali fissati nei modelli di polizza assicurativa qui diramati.